



Staff del Rettore  
Ufficio di Segreteria-Organi Collegiali

Rettorato  
Via Duomo 6  
13100 Vercelli  
Tel 0161/261557 Fax 0161/214214

**Decreto del Rettore**  
**Repertorio n. 268 -2006**  
**Prot. n. 14072 del 08/06/2006**  
**Tit. II Cl. 15**

**Oggetto: Emanazione del Regolamento “Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di studio e di lavoro”**

## **IL RETTORE**

**VISTA** la Legge 9 Dicembre 1977, n. 903 e successive modificazioni, recante parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

**VISTA** la legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145 “Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne”;

**CONSIDERATA** la Raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991 n. 92/131/CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro e da Accordi Decentrati;

**CONSIDERATA** l’importanza che l’Ateneo attribuisce all’attuazione dei principi costituzionali di parità sostanziale tra donne e uomini;

**VALUTATA** l’opportunità di istituire la figura del Consigliere/Consigliera di Fiducia, così come previsto dalla normativa vigente;

**VISTO** il Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità di Ateneo emanato con D.R. n. 124-2005, prot. 6141 del 15/03/2005, in particolare l’art. 2, lettera f), che disciplina, tra i compiti, la promozione di iniziative volte a rimuovere comportamenti lesivi della dignità delle lavoratrici/lavoratori ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali e al mobbing;

**VISTO** il Decreto Rettorale rep. n. 246-2005 del 10/06/2005 istitutivo del Comitato per le Pari Opportunità di Ateneo;

**VISTO** il verbale della riunione del Comitato per le Pari Opportunità di Ateneo del 13/01/2006 contenente l'approvazione del Regolamento denominato "Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di studio e di lavoro" nel testo riportato nella presente delibera per farne parte integrante;

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" emanato con D.R. 539 del 12/12/2001 e successivamente modificato con D.R. n. 67 del 24/02/2003 ed in particolare l'articolo 13, comma 1, punto a) che attribuisce al Senato Accademico la potestà regolamentare di Ateneo;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" emanato con D.R. n.475 del 30/12/2003

**VISTA** la delibera del Senato Accademico n. 3/2006/4 del giorno 8 maggio 2006 di approvazione del sottoriportato Regolamento

### **DECRETA**

E' emanato, nel testo allegato, il Regolamento denominato "Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di studio e di lavoro" .

**IL RETTORE**  
(Paolo GARBARINO)

# **CODICE DI CONDOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI STUDIO E DI LAVORO**

## **Preambolo**

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", richiamandosi ai principi costituzionali di parità sostanziale tra donne e uomini, considerata la Raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991 n. 92/131/CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro, considerato quanto disposto dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro e da Accordi Decentrati, vista la normativa vigente e, in particolare la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, recante parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, e il Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145 "Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne", rimanendo impregiudicata la facoltà di percorrere le ulteriori istanze previste dalla normativa vigente in materia, adotta il seguente Regolamento "Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di studio e di lavoro"

## **Art.1- Definizione**

Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, che arrechi offesa alla dignità ed alla libertà della persona che lo subisce, e/o abbia l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, caratterizzato da intimidazioni e/o ritorsioni, nei confronti della persona stessa.

## **Art. 2- Principi e ambiti di applicazione**

Il presente Codice di condotta è ispirato ai seguenti principi:

- a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale, nella definizione sopra riportata
- b) i lavoratori e le lavoratrici, gli studenti e le studentesse e tutte le persone che operano, a qualsiasi titolo, nell'Università degli Studi del Piemonte Orientale hanno diritto di essere trattati con dignità e tutelati nella propria libertà personale
- c) i lavoratori e le lavoratrici, gli studenti e le studentesse, i laureati/e e tutte le persone che operano, a qualsiasi titolo, nell'Università degli Studi del Piemonte Orientale hanno diritto di denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni, subite sul luogo di studio o di lavoro, derivanti da atti o comportamenti molesti
- d) nei confronti degli autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari previste dall'ordinamento vigente. In considerazione dei diversi ambiti di lavoro presenti all'interno dell'Università, tale codice prevede le appropriate azioni di tutela diverse a seconda della particolarità del rapporto intercorrente tra i soggetti in causa.
- e) l'Università degli Studi del Piemonte Orientale si impegna a garantire, ai lavoratori/lavoratrici, agli studenti/studentesse, ai laureati/e e a tutte le persone che vi operano a qualsiasi titolo, il diritto ad un ambiente di lavoro e di studio sereno, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al rispetto della dignità e della libertà della persona.

Sono tenuti all'osservanza dei principi e delle finalità contenute nel presente Codice tutti i/le lavoratori/lavoratrici, gli/le studenti/studentesse e tutte le persone che operano, a qualsiasi titolo, nell'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

### **Art. 3- Consigliere/a di Fiducia**

1. E' istituita la figura del Consigliere/Consigliera di Fiducia (d'ora in poi, Consigliere), così come previsto dalla normativa vigente, e viene garantito l'impegno dell'Ateneo a sostenere ogni persona che si avvalga dell'intervento del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti informazioni sulle procedure da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni.
2. Il Consigliere viene nominato dal Rettore, su proposta del Comitato Pari Opportunità, tra persone, estranee all'Ateneo, di indubbia indipendenza e imparzialità, di documentata esperienza professionale e di comprovata competenza in campo giuridico.
3. Il Consigliere dura in carica 3 anni e l'incarico può essere rinnovabile
4. Il Consigliere presta la sua assistenza, secondo le modalità sottoprecisate, a tutela di chiunque, appartenente alla comunità universitaria, si ritenga vittima di una molestia sessuale ad opera di un altro appartenente alla suddetta comunità, verificatasi in ambito di studio o di lavoro dell'Ateneo.
5. Il Consigliere è delegato dall'Ateneo a fornire consulenza ed assistenza alla persona oggetto di molestie sessuali e a contribuire alla soluzione del caso. Il Consigliere ha accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso da trattare
6. E' assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
7. Nel rispetto dei principi della legge sulla "privacy", il Consigliere, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Comitato Pari Opportunità e al Senato Accademico, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di eventuali osservazioni e proposte.
8. Al Consigliere è attribuita una indennità stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sono assicurati i mezzi necessari allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
9. Il Consigliere può essere eventualmente rimosso dall'incarico dal Rettore, sentito il parere del Comitato Pari Opportunità.

### **Art. 4. Procedure da adottare in caso di molestie sessuali**

1. Chiunque sia stato oggetto di molestia sessuale può rivolgersi, entro sei mesi dal suo verificarsi, al Consigliere e/o ad un componente del Comitato Pari Opportunità dell'Ateneo.
2. Il Consigliere, raccolte tutte le informazioni e previo consenso della/del denunciante, avvia la procedura informale, di cui al successivo art. 5.
3. L'intervento del Consigliere dovrà concludersi entro sei mesi, in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.

### **Art. 5. Procedura informale di intervento del Consigliere**

1. L'intervento del Consigliere è richiesto con un atto di denuncia informale sottoscritto dalla persona che si ritenga vittima di molestie sessuali.
2. Il Consigliere opera al fine di favorire il superamento della situazione di disagio denunciata e di ripristinare un sereno ambiente di studio, lavoro, insegnamento o ricerca, facendo

presente alla persona autrice delle molestie che il suo comportamento illegittimo deve cessare ed invitandola ad astenersi, per il futuro, dal compiere ulteriori molestie.

3. L'intervento del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
4. Il Consigliere non può adottare alcuna iniziativa senza il consenso espresso della persona vittima di molestie sessuali. La segnalazione può essere ritirata dal/dalla denunciante in ogni momento della procedura informale.

#### **Art. 6. Denuncia formale**

1. La persona appartenente alla comunità universitaria, che ritenga di essere stata vittima di una molestia sessuale, se non intende presentare denuncia informale, o ritiene che le molestie proseguano nonostante l'intervento del Consigliere, può presentare formale denuncia, anche con l'assistenza del Consigliere.
2. La procedura formale ha inizio con la denuncia scritta al Rettore.
3. Il Rettore trasmette la pratica ad una apposita Commissione e ne designa i componenti. Tale Commissione è composta da 5 membri: il Rettore o suo delegato, il Consigliere, un componente scelto dalla Commissione Disciplinare di Ateneo tra i suoi membri, il Presidente del Comitato Pari Opportunità o suo delegato, e un componente scelto dal Comitato Pari Opportunità tra i suoi membri e diverso a seconda della tipologia della persona vittima di molestia (se studente/studentessa: un rappresentante degli studenti; se personale tecnico-amministrativo: un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; se personale docente: un rappresentante del personale docente).
4. La Commissione, accertata la fondatezza della denuncia, deciderà in merito alle azioni da intraprendere. Ogni forma di ritorsione diretta e indiretta nei confronti di chi denuncia casi di molestia, compresi i testimoni, è valutabile sotto il profilo di illecito disciplinare, cui seguono le relative sanzioni.
5. Nel corso degli accertamenti è assicurata la massima riservatezza alle persone coinvolte.
6. Occorre dare comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento.

#### **Art. 7. Ulteriori azioni di denuncia**

La persona molestata può comunque, ed indipendentemente dall'avvio di un procedimento interno informale o formale, denunciare l'evento molestante alle Autorità competenti, al fine dell'avvio di un procedimento giudiziario.

#### **Art. 8. Riservatezza e tutela**

Tutte le persone interessate alla soluzione dei casi di molestie sono tenute al segreto sui fatti e le notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione del caso. La diffusione di informazioni sarà considerata violazione dell'etica professionale, perseguibile ai sensi della legge 196/2003.

La persona che ha subito molestie sessuali ha diritto alla tutela della propria riservatezza, secondo quanto previsto dalla Legge 675/1996 e dal Regolamento per l'attuazione delle norme in materia di dati personali, ivi incluso il diritto di richiedere l'omissione del proprio nome in ogni documento soggetto a pubblicazione.

#### **Art. 9. Formazione ed informazione**

1. L'Ateneo, d'intesa con le organizzazioni sindacali, si impegna a diffondere la conoscenza del presente Codice di condotta e a predisporre specifici interventi formativi in materia di

- tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
2. Nei programmi di formazione del personale, l'Ateneo si impegna a includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. Particolare attenzione sarà posta alla formazione dei Responsabili di Strutture e di Ufficio, che dovranno tutelare, promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
  3. L'Ateneo si impegna, altresì, a promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo il Consigliere, d'intesa con il Comitato Pari Opportunità, provvederà a trasmettere annualmente agli organi di governo dell'Ateneo, ai soggetti titolari della negoziazione in sede decentrata e alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
  4. L'Ateneo si impegna a comunicare al personale e agli studenti, il nome ed il luogo di reperibilità del Consigliere di fiducia.
  5. Il Codice di condotta verrà esposto in tutti i locali di studio e di lavoro dell'Ateneo.

#### **Art. 10. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore, è pubblicato all'Albo dell'Ateneo ed è disponibile sul sito web dell'Università.